

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI APPARATI CHE COSTITUISCONO L'IMPIANTO CREMATORIO DI PADOVA PER UN PERIODO DI 24 MESI, INDICATIVAMENTE A DECORRERE DAL 18.01.2021, CON FACOLTA' DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO

CIG: 8492205542

### DISCIPLINARE DI GARA

Data	Elaborato
28/10/2020	1

### SOMMARIO:

1	PREMESSA	4
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA	4
2.2	CHIARIMENTI	4
2.3	COMUNICAZIONI	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4	DURATA DELL'APPALTO, RINNOVI, OPZIONI E SOPRAVVENIENZE	6
4.1		
	4.1.1 OPZIONI E RINNOVI	6
4.2	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI	
PAF	RTECIPAZIONE	6
4.3	REQUISITI GENERALI	8
4.4	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
	4.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	8
	4.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
4.5	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	<u>e</u>
4.6	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,	
AG	GREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	. 10
4.7	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E	
CO	NSORZI STABILI	
5	AVVALIMENTO	. 11
6	SUBAPPALTO	
7	GARANZIA PROVVISORIA	. 12
8	SOPRALLUOGO	
9	MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	
10	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	. 15
11	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI	
DO	CUMENTI DI GARA	
12		
13		
13.		
13.3		
13.3	3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	. 20
	13.3.1 Dichiarazioni integrative	
	13.3.2 Documentazione a corredo	
	13.3.3 Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti associati	. 23
	CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA	
	CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	
16	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
16.		
16.2	2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	. 28
16.3	3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	29

17	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	29
18	COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
19	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	30
20	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	3 <sup>2</sup>
21	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	3′
22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
24	TIMING DI GARA	34

#### 1 PREMESSA

APS Holding SpA è una società in house, i cui soci sono attualmente costituiti dal Comune di Padova, per la quota del 98,9899%, e dal Comune di Vigonza, per la quota del 0,0101%.

APS Holding SpA, tra le altre attività, l'impianto crematorio del comune di Padova.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i.

Il luogo di svolgimento del servizio e della consegna della fornitura è Padova (ITH36).

CIG: 8492205542

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Luigino Alducci.

### 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di Gara;
- 2) Disciplinare di Gara;
- 3) Disciplinare di Gara Telematica [allegato 1];
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto [allegato 2];
- 5) Moduli fac-simile per le dichiarazioni [allegato 3];
- 7) Dettaglio Offerta Economica [allegato 4];
- 8) Dettaglio costi manodopera [allegato 5]
- 9) DUVRI [allegato 6].

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo</a> apsholding

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nei modi previsti dal Disciplinare Telematico, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione secondo le modalità del Disciplinare Telematico.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Azienda potrebbe utilizzare l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI APPARATI CHE COSTITUISCONO L'IMPIANTO CREMATORIO DI PADOVA PER UN PERIODO 24 MESI, INDICATIVAMENTE A DECORRERE DAL 18.01.2021, CON FACOLTA' DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO	50730000-1	Р	260.000,00
	Importo totale ani	nuo stimato a	base di gara	260.000,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

<u>L'importo degli oneri per la sicurezza</u> è pari a € 468,82/anno, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fonti interne.

L'ammontare complessivo a base di gara è da intendersi come quantità massima di interventi richiesti, riservandosi APS Holding SpA di variare nel concreto il quantitativo da ordinare nell'ambito del venti per cento (20%) in più o in meno, senza che tale variazione in aumento o in riduzione (quinto d'obbligo) possa dare titolo al fornitore per pretendere l'esecuzione di tutte le previsioni, modificare l'Elenco Prezzi o altrimenti avanzare richieste di rimborso, risarcimento o compenso di sorta.

In tale eventualità i concorrenti non potranno richiedere alcun rimborso, risarcimento o compenso di sorta, assumendosi tale rischio nell'ordinario rischio d'impresa.

### 4 DURATA DELL'APPALTO, RINNOVI, OPZIONI E SOPRAVVENIENZE

### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 2 (due), indicativamente decorrenti dal 18.01.2021. E' da considerarsi periodo di prova il primo trimestre di attività del servizio. Qualora la Ditta aggiudicataria, in detto periodo, per lo svolgimento del servizio, desse atto di inaffidabilità e/o incapacità, APS si riserva di risolvere il contratto, senza che nulla sia dovuto alla ditta se non per l'eseguito nel periodo di prova.

#### 4.1.1 OPZIONI E RINNOVI

APS Holding si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno, agli stessi prezzi e condizioni.

APS Holding esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 gg prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, commi 4 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo anche dell'eventuale rinnovo è pari a € 390.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

# 4.2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**É vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di impresi aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

<u>É vietato</u> al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b e c del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b e c del Codice, le consorziate designata dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione della gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'rogano comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia provvista di un organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inculi nel programma comune mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett b,c ovvero da una

subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 4.3 REQUISITI GENERALI

Sono <u>esclusi</u> dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque <u>esclusi</u> gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

#### 4.4 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, <u>a pena di esclusione</u>, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi, anche se non in via esclusiva, mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 4.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) <u>Iscrizione</u> nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nell'Albo delle Cooperative iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di riferimento per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Disponibilità di una sede operativa, non più di 50 km da Padova o possesso di un titolo che ne da la disponibilità in caso di aggiudicazione.

### 4.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) <u>Fatturato globale medio annuo</u> riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice, lett. c).

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato <u>l'attività da meno di tre anni</u>, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Possesso di almeno due referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 con specifico riferimento al presente appalto.

### 4.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) <u>Fatturato specifico medio annuo per attività</u> riconducibili alla conduzione e manutenzione di impianti tecnologici <u>nel triennio 2017-2019 non inferiore a</u> € 130.000,00

<u>La comprova del requisito</u> è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ Mediante copia delle fatture:
- Mediante dichiarazioni di regolare esecuzione da parte dei committenti.
  - f) impiego di operatori specializzati con almeno 5 anni di esperienza nel settore della conduzione e/o manutenzione delle centrali termiche, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo termotecnico o elettrotecnico (triennale o quinquennale).

# 4.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

<u>Il requisito relativo all'iscrizione</u> nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.4.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 4.4.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: detto requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dall'impresa mandataria, mentre ogni mandante deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore al 10%.

Il requisito relativo al possesso di almeno due referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati di cui al punto 4.4.2 lett. c) deve essere posseduto dalla sola mandataria.

# 4.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.4.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### 5 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve indicare <u>nel dettaglio</u> le risorse e i mezzi effettivamente prestati dall'ausiliaria, ritenendosi diversamente in aperta violazione dell'art. 89, comma 1, c.c.p.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, <u>a pena di esclusione</u>, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 6 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; limite ritenuto congruo in relazione alle caratteristiche della prestazione e ai livelli di servizio richiesti, oltre che conforme al vigente art. 1, c. 18 del d.l. 18.04.2019, n. 32 (convertito in legge dalla l. 14.06.2019, n. 55). In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

E' fatto divieto assoluto alla Ditta appaltatrice di subappaltare in tutto o in parte il servizio di conduzione dell'impianto crematorio.

Se preventivamente autorizzato da APS <u>è ammesso il subappalto solo delle attività complementari alla conduzione dell'impianto quali per esempio la pulizia dei locali, la minuta manutenzione dell'impianto, ecc.</u>

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Per i subappalti i pagamenti saranno eseguiti direttamente all'Appaltatore, il quale sarà tenuto ad acquisire e presentare ad APS Holding SpA. le fatture quietanzate dal Subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

I pagamenti saranno eseguiti direttamente al subappaltatore soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice.

### 7 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) <u>una garanzia provvisoria</u>, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.200,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) <u>una dichiarazione di impegno</u>, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, <u>a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva</u> ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è sanabile con il soccorso istruttorio.

### La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Intesa codice IBAN IT95O0306903390615225104397, con l'indicazione della causale "Garanzia provvisoria per la procedura di gara CIG **8492205542**;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- ✓ <a href="http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/">http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/</a>
- ✓ <a href="http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf">http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf</a>
- √ http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio:
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
  - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 5) prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile:

- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- √ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 8 SOPRALLUOGO

È richiesto ai partecipanti di recarsi presso i luoghi interessati al servizio oggetto di gara e prendere visione della peculiarità degli stessi, previo accordo e appuntamento col RUP – Luigino Alducci cell 389670506.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni secondo il modello di cui allegato MODULO n. 3 "Dichiarazione di sopralluogo e presa visione dei luoghi".

L'Operatore Economico dovrà dichiarare:

- ✓ di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi
  di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, nessuna
  esclusa:
- ✓ di essere, comunque, pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo che
  possano in qualsiasi modo influire sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione/fornitura è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

### 9 MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di introdurre qualsiasi modificazione a carattere permanente ai locali e all'impianto, senza formale e precisa autorizzazione del RUP – Luigino Alducci.

### 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <u>è sospeso</u> fino al 31.12.2020 ex art. 65 D.L. n. 24/2020 e come da comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 maggio 2020.

# 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti partecipano alla procedura mediante il Sistema (raggiungibile al seguente link: <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo</a> apsholding) con le modalità e nei termini descritti nel presente atto, nel relativo Timing di gara e nel disciplinare telematico.

Il termine ultimo per presentare l'offerta telematica e quindi apporre firma digitale sui documenti da caricare a sistema e al file di offerta economica telematica "Documento di offerta generato" è stato fissato per le ore 12:00:00 del giorno 30/11/2020

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- ✓ documentazione amministrativa;
- √ documentazione offerta tecnica;
- ✓ offerta economica:
- ✓ dettaglio dell'offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- √ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento
  può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
  comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
  dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Per le modalità di presentazione della documentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del disciplinare telematico.

### 13 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, il PassOE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato MODULO n. 1 "Istanza di ammissione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: forma di partecipazione (impresa singola/ATI), accettazione norme e condizioni dei documenti del bando, clausole contrattuali, composizione di eventuale consorzio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o s.m.i messo a disposizione sul sito internet <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo</a> apsholding, richiamando la procedura di cui trattasi o, in alternativa, caricando il documento debitamente compilato secondo quanto di seguito indicato:

### Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

### Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria:
  - 5) PASSOE dell'ausiliaria:

# In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

### Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.3 del presente Disciplinare (Sezioni A-B-C-D).

### Parte IV - Criteri di selezione

- Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 4.4.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al punto 4.4.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 4.5 del presente Disciplinare.

### Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### II DGUE deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e secondo il fac-simile di cui al MODULO 2 "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE "con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. . c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 175 del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2009 reperibile al sito http://apsholding.it/index.php/home/codice-etico e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

# Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 7) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) dichiara di aver preso visione dei luoghi (v. par. 08 "Sopralluogo", del presente documento);
- 10) □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

#### oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- 13) di disporre di una sede operativa, non più di 50 km da Padova via ...... o di essere in possesso di un titolo che ne da la disponibilità in caso di aggiudicazione, come da documento allegato.

### 13.3.2 Documentazione a corredo

### Il concorrente allega:

- 14) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; il **PassOE** è rilasciato dal servizio AVCPass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute;
- 15) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

# Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- 16) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
  - 17) dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
  - 18) fotocopia del documento del firmatario della documentazione.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 13.3.3 Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ✓ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- ✓ dichiarazione attestante:
- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✓ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- ✓ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- ✓ <u>in caso di RTI costituendo</u>: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
  pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
  dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
  aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

### 14 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Nella Documentazione "Offerta tecnica" deve essere inserita tutta la documentazione che consenta alla Commissione Giudicatrice di valutare l' offerta nonché la sua conformità con quanto prescritto nel documento "Capitolato Speciale d'Appalto", e dovrà essere caricata a sistema seguendo le indicazioni fornite dal Disciplinare telematico.

La Documentazione "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: Una RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA costituita da non più di 10 (dieci) pagine in formato A4, al netto degli Allegati, redatta con carattere Arial, interlinea 1,5, altezza 11,volta a definire l'organizzazione del processo di erogazione e i sistemi di verifica del servizio articolata nelle seguenti sezioni:

### 1. Qualità della struttura organizzativa del personale:

- 1.1 descrivere la struttura organizzativa del personale e il gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio;
- 1.2 indicare la presenza di un supervisore/coordinatore specificandone la formazione tecnica e le fasce di reperibilità;
- 1.3 indicare la disponibilità al servizio di reperibilità del responsabile del servizio;
- 1.4 descrivere il programma formativo dedicato al personale, anche in relazione al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 1.5 indicare il numero di ore dedicate alla formazione del personale;
- 1.6 indicare le modalità e i tempi proposti per garantire la sostituzione degli addetti assenti.
- 2. Qualità del piano di lavoro: illustrare nel dettaglio il piano di lavoro proposto in termini delle modalità di erogazione del servizio nel rispetto del C.S.A.;

### 3. Criterio di organizzazione del servizio:

- 3.1 Indicare l'eventuale disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi;
- 3.2 Indicare l'eventuale disponibilità, in caso di particolari esigenze, a modificare l'orario di esecuzione del servizio in funzione dell'andamento delle attività lavorative;
- 3.3 Indicare i sistemi di segnalazione e i tempi di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche.

## 4. Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato) e delle modalità di esecuzione del servizio (controllo del processo):

- 4.1 Indicare la figure professionali dedicate al controllo e la relativa formazione professionale;
- 4.2 Descrivere il sistema di controllo per effettuare le verifiche degli standard di qualità del servizio (in termini di rispetto, da parte del personale esecutore, delle fasce orarie, della programmazione prevista, ecc) e la relativa rendicontazione;
- 4.3 Indicare la frequenza delle ispezioni / controlli che si propone di effettuare.

### 5. Criterio di gestione finalizzato a ridurre gli impatti ambientali:

5.1 Illustrare le procedure proposte per le pulizie degli impianti e degli apparati che lo costituiscono

### 6. Certificazione di qualità:

- 6.1 Indicare l'eventuale possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- 6.2 Indicare l'eventuale possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001:2015;
- 6.3 Indicare l'eventuale possesso di altre certificazione di Qualità .

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

### 15 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- L'Offerta economica deve essere predisposta come da indicazioni contenute all'interno del disciplinare telematico e composta da:
  - "Documento d'offerta generato" dal sistema, firmato digitalmente;
- "Dettaglio offerta economica" secondo il modello di cui all'allegato Modulo 5, firmato digitalmente:
- <u>"Dettaglio costi manodopera"</u> secondo il modello di cui all'allegato Modulo 6, firmato digitalmente.
- Il <u>"Documento d'offerta generato"</u>, elaborato dal sistema, e firmato digitalmente deve contenere:
  - a) il RIBASSO PERCENTUALE offerto sui prezzi unitari di € 2.050,00 / settimana, di cui € 7,39 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, alla tariffa oraria di € 30,98 di cui € 0,11 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, alla tariffa oraria festiva di € 44,63 di cui € 0,16 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA e alla tariffa oraria notturna di € 45,78 di cui € 0,17 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA per prestazioni straordinarie; maggiorazione per programmazione/funzionamento contemporaneo di 3 linee di cremazione giornate feriali un forfettario di € 123,84 + IVA, nei prefestivi di € 92,88 +IVA.
  - b) la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
    - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
  - c) la stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
- Lo spazio di caricamento denominato <u>"Dettaglio dell'Offerta Economica"</u> deve contenere:
  - Il DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA, secondo il modello di cui all'allegato Modulo 5, nel quale dovrà essere indicato il ribasso sui prezzi unitari.
  - Il DETTAGLIO COSTI MANODOPERA, secondo il modello di cui all'allegato Modulo 6. I valori ai punti a), b), e c) dovranno essere limitati alla seconda cifra decimale.

L'offerta economica, <u>a pena di esclusione</u>, è sottoscritta con le modalità indicate nel disciplinare telematico.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori ai prezzi unitari a base d'asta. Non saranno ammesse offerte parziali, offerte plurime o offerte condizionate.

#### 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida, in base alla somma complessiva dei punteggi assegnati come di seguito indicato:

RIPARTIZIONE VALUTAZIONE OFFERT	A
ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, i punteggi saranno attribuiti da un Commissione giudicatrice nominata da APS Holding SpA, di seguito Commissione, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati. Il punteggio complessivo di ogni offerta tecnica sarà ottenuto come sommatoria del prodotto del punteggio massimo ( $P_{max}$ ) relativo a ogni criterio (C) per il coefficiente di valutazione ( $V_i$ ), compreso fra zero e uno, attribuito dalla commissione all'offerta (i), rispetto allo specifico criterio considerato.

voce	Elementi di Valutazione	punti
а	Prezzo complessivo del servizio annuale:	max 30,00
	Il p il punteggio sarà attribuito in forma proporzionale secondo la seguente formula:	
	ribasso offerto	
	pa = x 30 ribasso massimo dove:	
	<ul> <li>pa = punteggio da attribuire</li> <li>ribasso massimo = miglior ribasso desunto dalle offerte pervenute</li> <li>ribasso offerto = ribasso offerto dalla ditta considerata</li> <li>30 = punteggio massimo attribuibile</li> </ul>	
b	Qualità della struttura organizzativa del personale	max 20,00
	1.1. Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro propostomax punti 4,00     1.2 Messa a disposizione di un supervisore	
	1.3 Messa a disposizione di un servizio di reperibilità del responsabile del servizio max punti 4,00	
	1.4 Qualità della formazione specialistica dedicata al personale anche in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i	
С	Qualità del piano di lavoro	max 12,00
	2.1 Adeguatezza del piano di lavoro ed efficienza della struttura logisticamax punti 6,00     2.2 Efficacia delle metodologie e dei sistemi propostimax punti 6,00	
d	Organizzazione del servizio 3.1 Disponibilità ad effettuare interventi specifici in giorni non lavorativi	Max 14,00
е	Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di risultato) e delle modalità di esecuzione del servizio (controllo di processo)	Max 12,00

Į Į	4.1 Adeguatezza delle figure professionali adibite al controllo	
f	Criterio di gestione finalizzato a ridurre gli impatti ambientali 5.1 Efficacia delle procedure per ridurre il consumo di sostanze chimichemax punti 7,00	Max 7,00
g	Certificazione di Qualità 6.1 Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015	Max 5,00

I "Punteggi Discrezionali" saranno attribuiti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i punteggi di ciascun elemento di valutazione saranno attribuiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti range di attribuzione:
  - pienamente adeguata 1,00 0,75
  - mediamente adeguata 0,74 0,50
  - sufficientemente adeguata 0,49 0,25
  - non adeguata 0,24 0,00

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei suddetti coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi. Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per l'elemento di valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad almeno 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### 16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno quotare un ribasso unico percentuale che sarà applicato sui prezzi unitari posti a base d'asta. All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula "lineare"**:

### Formula con interpolazione lineare

	Ci	=	Ra/Rmax
ve:			
Ci =		coeffic	iente attribuito
Ra =			o percentuale
Rmax	(	=	ribasso perd

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il peso di 30/100 per il coefficiente di natura quantitativa Ci. Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

#### 16.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: somma aritmetica dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica.

### 17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Dal momento che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d. "inversione procedimentale", si procederà:

- a) all'apertura delle offerte tecniche al fine di sottoporle alla valutazione della commissione giudicatrice;
- b) completata la fase a) e, quindi, esaurita la valutazione delle offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente formulazione della graduatoria.

Di seguito il RUP procederà in relazione ai concorrenti primo e secondo classificato, anche in esito alla eventuale fase di verifica di congruità dell'offerta, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte:
- d) adottare i provvedimenti conseguenti che determinano l'esclusione o le ammissioni dei suddetti concorrenti, provvedendo, altresì, all'eventuale ricalcolo (eventuale rideterminazione dei punteggi e della soglia dei c.d. quattro quinti di cui al 97 comma 3 del Codice).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/16.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

### 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Le operazioni della Commissione avverranno ricorrendo alla piattaforma telematica <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo</a> apsholding.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita consente di tracciare qualsivoglia operazione, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

I verbali della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### 19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà all'apertura della documentazione relativa all'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della documentazione contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui risultassero prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti, avendo ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- ✓ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione offerta tecnica;
- ✓ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- ✓ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

### 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- b) **la Polizza assicurativa RCT**, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità dell'affidamento delle prestazioni con un massimale minimo di € 500.000 per danni a persone e cose e avente durata pari alla scadenza del contratto;
- c) la comunicazione del conto corrente dedicato, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

<u>Le spese relative alla pubblicazione</u> del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione che comprovi i requisiti di aggiudicazione mediante la Piattaforma Telematica step Documentazione di Gara – Aggiudicazione.

#### 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si comunica quanto segue:

- <u>Titolare</u> del trattamento è il APS Holding s.p.a., con sede in Via Salboro 22/b 35124 Padova.
  - Il Titolare può essere contattato via PEC all'indirizzo apsholding@legalmail.it.

- Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all'indirizzo dpo@apsholding.it
- 2. <u>Finalità del trattamento</u>: i dati personali raccolti sono trattati negli uffici dell'ente da incaricati dell'area amministrativa solo per finalità amministrativo-contabili e per adempimenti contrattuali.
- 3. Sono <u>oggetto di trattamento</u> i dati inseriti nel presente contratto e nella documentazione economica e fiscale ad esso collegabile.
- 4. Il <u>conferimento dei dati</u> è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione delle procedure di gara, degli ordini e del contratto. In base alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione, i dati personali sono soggetti a diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o per l'esecuzione delle attività contrattuali.

Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti cartacei ed elettronici.

- 5. Altre precisazioni: i dati conferiti <u>non sono soggetti</u> a decisioni basate su processi automatizzati, né a trasferimento fuori dalla Unione Europea.
- 6. <u>Diritti dell'interessato</u>: il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del regolamento 2016/679, tra cui quello di chiedere la consultazione, l'aggiornamento, la correzione o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché quello di opporsi al trattamento per motivi legittimi, contattando il titolare del trattamento via PEC o via raccomandata.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, utilizzando il sito www.garanteprivacy.it.

### 24 TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

	DATA	ORARIO
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	20/11/2020	12:00:00
Termine ultimo per pubblicazione dei chiarimenti	24/11/2020	12:00:00
Termine ultimo di presentazione dell'offerta	30/11/2020	12:00:00

ninistratore Delegato . Riccardo Bentsik

Padova, 3 0 011. 2020

7436

Protocollo

### Allegati:

### Bando di Gara

All. 1) - Disciplinare Telematico

All. 2) - Capitolato Speciale d'Appalto

All. 3) - Moduli fac-simile

All. 4) - DUVRI

All. 5) - Modulo Dettaglio Offerta economica

All. 6) - Modulo Dettaglio costi manodopera